

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

### S.C. Sanità Animale

Email [sanita.animale@asl4.liguria.it](mailto:sanita.animale@asl4.liguria.it) Tel 0185/329082 fax 0185/329083

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Raffo

Ai Sindaci  
dei Comuni del territorio della ASL 4

Alle Associazioni di Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto:** Termini per la notifica di eventi da parte dei detentori di bovini, ovini, caprini e suidi.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, riportante i termini e le procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca Dati Nazionale per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e suini, dal 21 aprile scorso è diventato obbligatorio per tutte queste specie **registrare gli eventi** in Banca Dati Nazionale **entro il termine di sette giorni**.

Nel caso delle nascite, il suddetto termine decorre dal giorno di apposizione dei mezzi identificativi (concetto recepito anche dalla Circolare Agea prot. 29371 del 23 aprile 2021); si rammenta che, salvo specifiche deroghe, **il termine massimo di legge, al momento**, per l'apposizione dei marchi auricolari varia a seconda della specie: 20 giorni di età per i bovini (D.M. 31 gennaio 2002), 9 mesi per gli ovi-caprini(\*), 70 giorni per i suini (Decreto legislativo 26/10/2010 n. 200).

(\*) **Reg. (CE) 24-03-2021, n. 2021/520/UE**

Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (pubblicato nella G.U.U.E. 25 marzo 2021, n. L 104).

**Articolo 14** *Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti.*

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'*articolo 113, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/429* siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore ai nove mesi.

Il mancato rispetto delle tempistiche in questione comporta l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Regolamento (CE) n. 640 del 2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico previsto dal Regolamento (CE) n. 1307 del 2013, oltre ai provvedimenti sanzionatori in materia di anagrafi zootecniche e/o di tracciabilità, ai sensi del Reg. (CE) n.625/2017 art. 138.

A

Comune di Rapallo

Protocollo N. 0035796/2021 del 30/07/2021  
A.O.O. - c\_h183 - Class.: 8.1

Rispetto al passato non è più prevista la possibilità di concedere ulteriori 5 giorni per la registrazione in BDN, nel caso la stessa venga effettuata da un soggetto delegato dell'operatore.

Per garantire l'ottemperanza di tale disposizione, si prega di dare la massima diffusione della presente nota tra gli allevatori delle specie bovina, ovina, caprina e suina del territorio di competenza.

Nell'ottica della collaborazione con gli operatori del settore, l'Ufficio scrivente si rende disponibile, compatibilmente con l'andamento della pandemia, ad organizzare incontri informativi sul territorio.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
SC Sanità Animale  
Dott.ssa Alessandra Raffo

